

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI - BE2-2019.

OGGETTO

Il presente bando è finalizzato a promuovere ed agevolare interventi su edifici esistenti, volti al miglioramento dell'efficienza energetica, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto.

L'iniziativa rientra nel complesso delle attività promosse dal Comune di Milano con la finalità di ridurre sia il consumo energetico che l'emissione in atmosfera di gas climalteranti e inquinanti, attraverso la promozione di azioni di efficientamento energetico del sistema edificio-impianto per stabili ubicati nel territorio comunale.

Il presente bando è altresì coordinato con il progetto "Clever Cities" che vede come partner il Comune di Milano.

Tutta la documentazione inerente il presente bando è consultabile sul portale dell'amministrazione comunale:

<https://www.comune.milano.it> → Bandi Concorsi e Gare d'Appalto → Bandi Aperti → Contributi → BE2 2019.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

1. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di contributo:

- proprietari e/o comproprietari dell'edificio oggetto di intervento;
- condomini rappresentati dall'amministratore condominiale regolarmente nominato e appositamente autorizzato dall'assemblea dei condomini dell'edificio oggetto di intervento;
- società di persone;
- società di capitali;
- enti privati;
- soggetti pubblici o a partecipazione pubblica.

I soggetti beneficiari devono essere in possesso di un titolo giuridico regolarmente registrato (a titolo esemplificativo: proprietà, locazione, comodato o altro diritto reale, comunque, regolarmente registrato).

I soggetti che intendano effettuare opere previste dal presente bando in strutture delle quali non siano proprietari (locatari, usufruttuari o che godono di diritto reale di godimento) possono presentare domanda purché autorizzati, con dichiarazione di assenso ad effettuare l'intervento, dal proprietario dell'immobile.

I soggetti che intendano avvalersi di una Energy Service Company dovranno sottoscrivere con la stessa un contratto SERVIZIO ENERGIA PLUS come definito dal D.Lgs 115/2008 «Attuazione della Direttiva 2006/32/CE, relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici», oppure un contratto di rendimento energetico (*Energy Performance Contract – EPC*) come contenuto all'art 2 del d.lgs. 4 luglio 2014 n. 102 e s.m.i. che, recepisce la direttiva 2012/27/UE.

Gli edifici oggetto dell'intervento devono essere classificati in funzione della destinazione d'uso come da art. 3 del D.P.R. n.412 del 26 agosto 1993 e s.m.i. nelle seguenti categorie:

- E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

- E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili: E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi; E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
- E.6 Edifici adibiti ad attività sportive: E.6 (1) piscine, saune e assimilabili; E.6 (2) palestre e assimilabili; E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
- E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili.

Nel caso di edifici in cui siano anche presenti destinazioni d'uso non ammissibili a contributo, la domanda può essere presentata a condizione che le superfici climatizzate, delle porzioni di edificio per le quali si richiede il contributo, siano prevalenti rispetto alla superficie climatizzata totale (maggiore quindi del 50%).

Limitatamente alla tipologia di intervento di cui al successivo punto 3.c (realizzazione di tetti e pareti verdi) in aggiunta alle sopra citate categorie di destinazione d'uso, sono ammessi, senza vincoli di superficie, interventi su edifici classificati, ai sensi del D.P.R. n.412 del 26 agosto 1993 e s.m.i., con:

- E.2 "Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico" a condizione che gli spazi, in caso di realizzazione di tetto verde, siano fruibili da parte del personale impiegato presso gli uffici;
- E.5 "Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati" a condizione che gli spazi, in caso di realizzazione di tetto verde, siano fruibili da parte del pubblico.

I contributi concessi alle imprese sono soggetti alla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di stato d'importanza minore "de minimis" (Regolamento CE n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006) che stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti accordati dallo stesso beneficiario, nell'arco degli ultimi tre anni, non deve eccedere il massimale di euro 200.000,00. Il contributo o quota parte di esso verrà concesso solo se il nuovo aiuto "de minimis" non comporterà il superamento del suddetto massimale nel triennio di riferimento. A tal fine, all'atto della presentazione della domanda di contributo, le imprese devono obbligatoriamente, all'interno del modulo di domanda, dichiarare se nel triennio precedente la richiesta di contributo hanno ricevuto aiuti "de minimis" e, in caso affermativo, fornire informazioni con relazione dettagliata.

2. Accordo per la realizzazione di prodotti finanziari destinati a finanziare gli interventi.

Al fine di favorire gli investimenti finalizzati alla riqualificazione energetica di edifici privati, il Comune di Milano ha stipulato apposito accordo con alcuni Istituti Finanziatori, con il quale vengono definite le caratteristiche minime del prodotto finanziario, a tasso agevolato, che i medesimi istituti sono tenuti a proporre ai condomini e/o proprietari di interi stabili, a condizione che i finanziamenti siano destinati a interventi di riqualificazione energetica su stabili a destinazione prevalentemente residenziale (maggiore del 50% della superficie climatizzata). di cui alla sopra citata categoria E1 del D.P.R. n.412 /1993.

I soggetti ammessi al contributo comunale del presente bando potranno richiedere un finanziamento agevolato agli Istituti Finanziatori che hanno stipulato l'Accordo di cui sopra. I medesimi istituti effettueranno, a loro volta, le necessarie valutazioni atte a verificare il merito creditizio del condominio/soggetto richiedente.

Tutta la documentazione inerente i contenuti dell'Accordo sottoscritto con gli Istituti bancari ed Intermediari finanziari e l'elenco degli stessi è consultabile sul portale dell'amministrazione comunale: <https://www.comune.milano.it> → Aree tematiche → Ambiente → Energia → Contributi per l'efficienza energetica degli edifici

Inoltre, lo schema di accordo tipo e l'elenco degli Istituti bancari ed Intermediari finanziari aderenti è consultabile sul portale dell'amministrazione comunale:

<https://www.comune.milano.it> → Bandi Concorsi e Gare d'Appalto → Bandi Aperti → Avvisi .

INTERVENTI AMMISSIBILI

3. Tipologie di intervento

Gli interventi sono ammissibili a contributo se rispettano quanto prescritto nel presente bando, le disposizioni legislative vigenti, i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dal Decreto dirigente unità organizzativa 8 marzo 2017 - n. 2456, D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile di Regione Lombardia, e le ulteriori disposizioni normative di sostituzione, modifica ed integrazione.

Le tipologie di intervento sugli edifici esistenti ubicati nel territorio del Comune di Milano, atti a migliorare l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, ammesse a contributo sono:

- a. Interventi di efficientamento energetico sul sistema edificio-impianto esistente a condizione che riguardino almeno il 40% della superficie disperdente dell'edificio e vengano rispettati requisiti e prescrizioni previsti all'art. 4 del presente bando. In particolare dovranno essere interventi sulle parti che delimitano la porzione riscaldata dell'edificio dall'esterno o da porzioni non riscaldate e cioè relative alle strutture opache verticali, orizzontali o inclinate ed alle finestre comprensive di infissi. In questo caso potranno essere finanziati anche
 - interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi sanitari;
 - interventi di installazione di pannelli fotovoltaici;
 - interventi di installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici;
 - interventi che comportino la riduzione dell'irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo;
- b. Interventi sull'impianto termico esistente, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici o sanitari, a condizione che vengano rispettati requisiti e prescrizioni previsti all'art. 5 del presente bando. In particolare:
 1. sostituzione dei generatori di calore alimentati a gasolio con generatori di calore a gas naturale;
 2. sostituzione dei generatori di calore alimentati a gasolio con allacciamento alla rete di teleriscaldamento efficiente, come definito dalla Direttiva 2012/27/UE, Dlgs 102/2014 e smi;
 3. sostituzione dei generatori di calore alimentati a combustibili fossili con pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia o micro-cogeneratori o pannelli solari termici o pannelli solari termodinamici .
- c. Realizzazione di tetti e/o pareti verdi a condizione che vengano rispettati requisiti e prescrizioni previsti all'art. 6 del presente bando, in particolare per la realizzazione di tetti verdi:
 - per immobili residenziali deve trattarsi di tetto condominiale non asservito a proprietà privata;
 - per edifici adibiti ad uffici deve essere garantito l'accesso al personale impiegato;
 - per edifici commerciali, deve essere garantito l'accesso al pubblico.
- d. Depavimentazione di aree esterne private, libere da costruzioni, anche connesse a interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione a condizione che vengano rispettati requisiti e prescrizioni previsti all'art. 7 del presente bando.

Per ciascun edificio è possibile presentare istanza che può contenere richiesta di contributo per una o più tipologie sopra indicate.

Non saranno ammesse nuove istanze, relative al medesimo edificio, sino all'avvenuta conclusione della precedente.

Gli interventi sulle parti comuni degli edifici sono assimilati ad interventi sull'edificio.

Non sono ammessi a contributo interventi su immobili di nuova costruzione o su ampliamenti. Sono esclusi altresì interventi che riguardano edifici demoliti e ricostruiti.

Per quanto concerne le modalità di Dismissione dei serbatoi interrati, adibiti allo stoccaggio di gasolio per impianti di riscaldamento, si rimanda agli obblighi previsti dal Regolamento edilizio. Informazioni reperibili sul portale dell'Amministrazione comunale al seguente link:

<https://www.comune.milano.it> → Servizi → Dismissione serbatoi interrati.

4. Requisiti degli interventi sul sistema edificio-impianto.

Per gli interventi sul sistema edificio-impianto esistente, di cui all'art. 3 lettera a), è richiesta l'effettuazione di un intervento finalizzato al miglioramento della trasmittanza termica dell'involucro edilizio, che riguardi almeno il 40% della superficie disperdente dell'edificio.

Per gli interventi riguardanti le strutture opache e trasparenti, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, il valore della trasmittanza termica media U degli elementi opachi e delle chiusure trasparenti comprensive di infissi, a seguito dell'intervento, deve essere inferiore o uguale al limite previsto dalla normativa regionale al paragrafo 1.1 dell'allegato B del D.d.u.o. 2456 del 08 marzo 2017 di R.L. e alle ulteriori disposizioni normative di sostituzione, modifica ed integrazione.

In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d'ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle chiusure trasparenti.

Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (per esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto (per esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso).

I parametri caratteristici da rispettare per gli interventi sull'involucro dell'edificio, solo sulla porzione di involucro oggetto dell'intervento, salvo ulteriori disposizioni normative di sostituzione, modifica ed integrazione, sono i seguenti:

| Zona climatica | Strutture rivolte verso l'esterno ovvero verso ambienti a temperatura non controllata | | | |
|----------------|---|--------------------------------|-----------|---|
| | Opache verticali | Opache orizzontali o inclinate | | Chiusure trasparenti comprensive di infissi |
| | | Coperture | Pavimenti | |
| E | 0,26 | 0,22 | 0,26 | 1,4 |

Tabella n.1– Trasmittanza termica media $W/mq \cdot K$

I materiali e i prodotti da costruzione inglobati nelle opere pertinenti del presente Bando devono essere dotati di marcatura CE come da Regolamento UE n.305/2011 recepito in Italia con il decreto legislativo n. 106 del 16 giugno 2017.

Gli interventi riguardanti l'installazione di impianti fotovoltaici devono essere effettuati affinché producano almeno il 70% dell'energia elettrica consumata dalle parti comuni dell'edificio.

Gli interventi riguardanti l'installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda per usi domestici e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, devono essere effettuati affinché l'energia termica annua da essi prodotta rappresenti una quota superiore al 60% del fabbisogno energetico annuale per la produzione di acqua calda sanitaria.

Gli interventi dovranno comportare:

- nel caso non sia previsto un intervento sull'impianto termico: una riduzione almeno del 30% dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile $EP_{gl,nren}$ complessivo e una riduzione almeno del 20% dell'indice di prestazione energetica globale totale $EP_{gl,tot}$ complessivo rispetto a quello dello stato di fatto dell'edificio;

- II. nel caso sia previsto, oltre all'intervento sull'involucro, un intervento sull'impianto termico (abbinando quindi i casi a+b) con installazione di generatori di calore a gas naturale o pompe di calore o impianti geotermici a bassa entalpia o allacciamento a rete di teleriscaldamento efficiente in sostituzione dei generatori di calore esistenti: una riduzione almeno del 45% dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile $EP_{gl,nren}$ complessivo e una riduzione almeno del 25% dell'indice di prestazione energetica globale totale $EP_{gl,tot}$ complessivo rispetto a quello dello stato di fatto dell'edificio;
- III. nel caso sia previsto, oltre all'intervento sull'involucro, un intervento sull'impianto termico (a+b) con installazione di microgeneratori in sostituzione dei generatori di calore esistenti: una riduzione almeno del 50% dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile $EP_{gl,nren}$ complessivo e una riduzione almeno del 25% dell'indice di prestazione energetica globale totale $EP_{gl,tot}$ complessivo rispetto a quello dello stato di fatto dell'edificio.

In ogni circostanza, per la partecipazione al bando, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- nel caso di edifici già dotati di impianto di climatizzazione centralizzato, l'impianto termico successivamente all'intervento non deve essere suddiviso in più impianti autonomi;
- l'impianto termico a servizio di unità immobiliari gestite da più soggetti, deve essere già dotato di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare, salvo impossibilità tecnica da asserire come da disposizioni legislative vigenti.

5. Requisiti degli interventi sull'impianto termico

Gli interventi di cui all'art. 3 lettera b) tipo 1, 2 o 3 riguardanti la sostituzione dei generatori di calore destinati alla climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda sanitaria centralizzati, devono essere effettuati con l'installazione di:

Per il caso b.1 sostituzione dei generatori di calore alimentati a gasolio destinati alla climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda sanitaria centralizzati, con impianti dotati di generatori di calore alimentati a gas naturale;

Per il caso b.2 sostituzione dei generatori di calore alimentati a gasolio destinati alla climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda sanitaria centralizzati, con impianti allacciati alla rete di teleriscaldamento efficiente;

Per il caso b.3 sostituzione dei generatori di calore alimentati a combustibile fossile destinati alla climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda sanitaria centralizzati, con:

- pompe di calore ad alta efficienza;
- impianti geotermici a bassa entalpia;
- micro-cogeneratori;
- pannelli solari termodinamici
- pannelli solari termici

Le caratteristiche delle nuove apparecchiature dovranno almeno possedere i requisiti minimi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'efficienza globale media stagionale dell'impianto di climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria, calcolata secondo la metodologia adottata dalla Regione Lombardia nei dispositivi di recepimento della normativa per la certificazione energetica in edilizia, dovrà essere superiore di almeno 5 (cinque) punti percentuali al valore previsto dalla normativa regionale vigente;
- riduzione dell'emissione di CO₂ con valori minimi variabili a seconda della potenza al focolare dell'impianto termico esistente:
 - a) Potenza impianto termico ≥ 35 kW e < 116.3 kW: 0.02 kTonn/a;
 - b) Potenza impianto termico ≥ 116.4 kW e < 350 kW: 0.04 kTonn/a;
 - c) Potenza impianto termico ≥ 350 : 0.06 kTonn/a.

In caso di abbinamento della sostituzione del generatore ad interventi sul cappotto si vedano i requisiti prestazionali previsti al precedente paragrafo 4-Requisiti degli interventi sul sistema edificio-impianto - casi II e III.

6. Requisiti per la realizzazione di pareti e/o tetti verdi

Per tetto verde si intende la sistemazione a verde di terrazzi e piani di copertura, mediante inerbamenti parziali o totali e piantumazione di idonee specie vegetali, realizzati su riporti di terreno coltivo opportunamente dimensionati e strutturati; come parete verde si intende la protezione e/o la decorazione insieme delle facciate di edifici e manufatti, realizzate mediante verde naturale, anche con l'utilizzo di fioriere, grigliati, rivestimenti parietali sagomati e altri manufatti tesi a favorire l'attecchimento e lo sviluppo di idonee specie vegetali

Si rimanda in ogni caso alla definizione contenuta nel regolamento Edilizio del Comune di Milano vigente all'atto di presentazione della domanda.

Nel caso di realizzazione di pareti e/o tetti verdi, dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

- riscontro della possibilità di realizzazione e manutenzione, rispetto alle proprietà confinanti, garantendone la durabilità per un periodo temporale non inferiore ad anni 10;
- Per i tetti:
 - la superficie verde sia piana e accessibile tramite collegamenti permanenti al fine di consentirne la manutenzione e, ove possibile la fruibilità;
 - la superficie del tetto verde si estenda per almeno il 50% dell'area complessiva della copertura stessa;
 - la realizzazione sia conforme alla norma UNI 11235: 2015 ;
 - si dovranno rispettare i valori della trasmittanza termica U, espressa in W/m² K, riportati nella tabella n.1 nel caso di ripristino dell'involucro edilizio che coinvolga una superficie superiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio stesso
 - sino al 50% della superficie di copertura, è ammesso il posizionamento di pannelli fotovoltaici purché almeno il 70% dell'energia prodotta sia destinata all'autoconsumo;
 - La copertura verde possa accogliere, almeno in una sua parte, specie arbustive;
 - La copertura verde utilizzata sia dotata di sistemi per l'accumulo dell'acqua piovana e successivo rilascio al terreno di coltura;
- Per le pareti verticali:
 - La superficie destinata a verde sia minimo di 100 mq;
 - Deve essere garantito un pronto effetto;
- Le opere realizzate dovranno essere comprensive di piano manutenzione corredato dai costi;
- Dovrà essere privilegiata la piantumazione di essenze di cui all'Allegato 8 che contribuiscano all'assorbimento di CO₂ (anidride carbonica) e NO_x (ossidi di azoto);

7. Requisiti per la depavimentazione di aree esterne private libere da costruzioni

Gli interventi di cui all'art. 3 lettera d) devono essere effettuati mediante la rimozione della pavimentazione presente e l'asportazione di almeno 50 cm di profondità del sottofondo della stessa. Per tale spessore si dovrà provvedere mediante sostituzione con terra di coltivo e rinverdimento con posa di manto erboso e/o arbustivo.

Dovrà essere privilegiata la piantumazione di essenze di cui all'Allegato 8 che contribuiscano all'assorbimento di CO₂ (anidride carbonica) e NO_x (ossidi di azoto);

Viene fatta salva la preservazione degli accessi pedonali e carrabili.

La superficie minima depavimentabile ammessa è di mq 9

Rimangono a carico del condominio eventuali oneri derivanti dalla normativa ambientale in tema di bonifica dei siti contaminati e/o asportazione e smaltimento di rifiuti diversi da terra e massetto di sottofondo in cls o mista stabilizzata.

CARATTERISTICHE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

8. Spese ammissibili

Per tutte le tipologie di intervento di cui all' art. 3 del presente bando, fatte salve le spese ricomprese negli interventi non ammissibili di cui al successivo paragrafo, sono ammesse a contributo tutte le spese riferibili agli interventi di efficienza energetica. In particolare, sono ammissibili:

- le spese professionali necessarie per la realizzazione degli interventi e la produzione documentale necessaria obbligatoria o richiesta dal presente bando;
- per i soli interventi di cui alle lettere a, b e c: la fornitura e posa in opera di materiali atti a ridurre la trasmittanza termica U e di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche ed elettroniche necessarie a realizzare a regola d'arte gli impianti solari termici, fotovoltaici, di climatizzazione invernale/estiva, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate, ivi inclusi gli oneri di sicurezza, e quant'altro necessario per la compiuta realizzazione dell'intervento;
- le spese sostenute anche per la produzione di acqua calda sanitaria in caso di installazioni di impianti centralizzati sostituivi di impianti autonomi di produzione di acqua calda sanitaria e laddove il risparmio energetico correlato sia esplicitato nella diagnosi energetica;
- per la sola lettera d: le demolizioni, trasporto e conferimento a discarica della pavimentazione rimossa comprensiva dei 50 cm di sottofondo; terra di coltivo per i ripristini, semina e sistemazione a verde delle aree depavimentate, opere di finitura per i raccordi con aree pavimentate limitrofe e/o edifici;
- per i casi c) e d) le spese di manutenzione per il primo anno dalla realizzazione;
- in caso di rimozione del serbatoio interrato o fuori terra sono compresi i costi di prova di tenuta e smaltimento del manufatto secondo l'entità del contributo prevista nell'apposito paragrafo. Si riconoscono integralmente, a seguito della dismissione del serbatoio di gasolio interrato, le spese sostenute per il ripristino dell'area a condizione che la stessa sia resa filtrante mediante sistemazione a verde;
- tasse e altri oneri vari obbligatori per legge.

9. Spese non ammissibili

Per tutte le tipologie di intervento, di cui all' art. 3 del presente bando, non sono ammesse a contributo le spese sostenute per opere già obbligatorie dalle disposizioni legislative, vigenti alla data di pubblicazione del presente bando o divenuti vigenti successivamente alla data di pubblicazione del presente.

Non sono ammessi a contributo:

- i costi connessi alla realizzazione di impianti o loro quota parte, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate, non funzionali agli interventi previsti all'art. 3 del presente bando (per esempio, in caso di opere sull'involucro, lavorazioni/apparecchiature/impianti/ materiali non connesse al soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'edificio).
- i costi di bonifica, connessi ad eventuali contaminazioni del suolo, sottosuolo e acque sotterranee riscontrate in fase di depavimentazione di aree esterne libere da costruzioni e in fase di dismissione dei serbatoi interrati adibiti allo stoccaggio di gasolio, di cui alla procedura ordinaria ex art. 242 o delle procedure semplificate ex artt. 242bis o 249 del Dlgs 152/06.
- le spese manutenzione di tetti, pareti verdi, aree esterne depavimentate oltre il primo anno dalla realizzazione.
- le spese per interventi di consolidamento strutturale in caso di realizzazione di tetti verdi;

10. Durata del bando, disponibilità finanziarie ed entità del contributo

Le risorse stanziare per il finanziamento del presente bando ammontano complessivamente a euro 22.250.000,00 (ventidue milioni duecentocinquanta mila), di cui:

- il 40%, pari a euro 8.900.000,00 per interventi di cui all'art.3 lettera a);
- il 53%, pari a euro 11.792.500,00 per interventi di cui all'art.3 lettera b);
- il 5%, pari ad euro 1.112.500,00 per interventi di cui all'art. 3 lettera c);
- il 2%, pari ad euro 445.000,00 per interventi di cui all'art. 3 lettera d).

Gli importi di cui sopra si ritengono comprensivi delle somme già prenotate, o in corso di istruttoria, per interventi per le quali è stata presentata istanza con le pregresse modalità di cui al Bando Energia 2 (BE2) 2018.

Le domande presentate anteriormente alla pubblicazione del presente bando BE2 2019 saranno trattate con le condizioni previste dal bando BE2 2018.

Le risorse saranno assegnate ai soggetti partecipanti entro i limiti di disponibilità sopra riportati, pertanto la durata del presente bando è da intendersi fino ad esaurimento fondi fatta eccezione per gli interventi di cui all'art.3 lettera b1) e b2) per i quali il termine per la presentazione della domanda è il 31/12/2020.

Le entità del contributo concesso per tipologia d'intervento sono le seguenti:

- 25% delle spese ammissibili per gli interventi di cui all'art. 3 lettera a). Viene fissato un contributo massimo di € 150.000 iva inclusa per gli edifici appartenenti alle seguenti categorie catastali prevalenti: A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazione in ville), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
- 5% delle spese ammissibili degli interventi di cui all'art. 3 lettera b1).
- 15% delle spese ammissibili degli interventi di cui all'art. 3 lettera b2).
- 30% delle spese ammissibili degli interventi di cui all'art. 3 lettera b3)
- 25% delle spese ammissibili degli interventi di cui all'art. 3 lettera c): per le sole istanze selezionate dal progetto "CLEVER CITIES" il contributo concesso è del 35% delle spese ammissibili degli interventi e la manutenzione si intende riconosciuta per n. 2 anni;
- 30% delle spese ammissibili degli interventi di cui all'art. 3 lettera a) in caso di contestuale realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 lettera c) (anche in caso di adesione al progetto "CLEVER", se maggiormente convenienti)
- fino a un massimo di € 315/mq di superficie depavimentata per gli interventi di cui all'art3 lettera d) per un minimo di mq 9;

Le detrazioni fiscali nazionali sono compatibili con il presente bando e cumulabili per la parte di spesa eccedente al contributo erogato, è altresì compatibile la cessione del credito di imposta.

I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con contributi previsti da altre iniziative promosse da enti locali.

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO E ISTRUTTORIA

11. Modalità di presentazione della richiesta del contributo FASE 1

La domanda di partecipazione potrà essere presentata a decorrere dalle ore 09.00 del giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sull'Albo Pretorio del Comune di Milano, **unicamente e a pena di esclusione, a mezzo della piattaforma dedicata sul sito istituzionale all'apposito link**

<https://www.comune.milano.it> → Bandi Concorsi e Gare d'Appalto → Bandi Aperti → Contributi → BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI - BE2-2019.

La procedura per la presentazione della domanda di partecipazione in modalità telematica è la seguente:

- 1) Dal link presente nella pagina del Bando BE2-2019 accedere alla piattaforma digitale

- 2) procedere alla registrazione individuale con accreditamento mediante indirizzo mail valido (non Posta Elettronica Certificata).
- 3) Compilare le schermate in successione, allegare la documentazione obbligatoria ed inoltrare telematicamente la domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione, da intendersi come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/00, n. 445, dovrà essere debitamente compilata in tutti i suoi campi e sottoscritta rispettivamente:

- dal legale rappresentante per le società di imprese, società di capitali, enti privati;
- dal proprietario o, nel caso di multiproprietà, da uno dei proprietari autorizzato con delega scritta dai restanti comproprietari;
- dall'amministratore del condominio.

Eventuali variazioni dei dati del soggetto richiedente il contributo devono essere tempestivamente comunicati tramite PEC all'indirizzo: **bandienergia@pec.comune.milano.it**, saranno oggetto di modifica della domanda già inoltrata in fase di partecipazione al bando.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione obbligatoria:

- scheda descrittiva degli interventi previsti, redatta secondo l'Allegato 2 sottoscritto digitalmente da tecnico incaricato;
- per gli interventi di cui all'art.3 comma a), b) e c) nel caso che le opere riguardanti il "tetto verde" interessino un'area almeno pari al 10% della superficie disperdente dell'involucro di cui all'art. 3: diagnosi energetica del sistema edificio-impianto termico, intesa come elaborato tecnico che individua e quantifica le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi benefici dell'intervento, individua gli interventi per la riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di ritorno degli investimenti nonché i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica e la motivazione delle scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. La diagnosi deve riguardare sia l'edificio che l'impianto. La diagnosi energetica deve essere sottoscritta dal professionista che l'ha redatta;
- per i soli casi c) e d) di cui all'art 3, qualora non già presente documentazione obbligatoria per lo Sportello Unico dell'Edilizia, che andrà richiamata, presentazione di documentazione fotografica dello stato di fatto, relazione tecnica dello stato di progetto con descrizione motivata della scelta effettuata per le piantumazioni, con particolare riferimento a quelle indicate in allegato 8, planimetria di confronto (ante e post intervento) con indicazione delle superfici interessate;
- per il solo caso di realizzazione di tetto verde di cui al caso c) dell'art. 3 Allegato 6 e Allegato 7;
- per gli interventi di cui al caso a) dell'art. 3 planimetrie, prospetti stato di fatto e di progetto e tavola comparativa; in merito, si precisa che è possibile allegare la documentazione presentata allo sportello unico dell'edilizia;
- computo metrico estimativo degli interventi preventivati sottoscritto digitalmente dal professionista che l'ha redatto, corredato anche di file in formato editabile "CME.xls", ~~secondo lo schema allegato~~ corredato da quadro economico dei costi sostenuti (spese di progettazione, iva e quant'altro pertinente alla realizzazione delle opere);
- visura catastale dell'immobile, completa di estratto di mappa;
- fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
- solo per le imprese, copia del certificato camerale attestante l'iscrizione al Registro Imprese e copia del Certificato di Partita IVA;
- solo nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dello stabile, dichiarazione di assenso sottoscritta dal proprietario dello stabile oggetto dell'intervento per il quale si chiede il contributo;
- solo nel caso in cui l'impresa ha ricevuto aiuti "de minimis" nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di partecipazione, è necessario allegare una dichiarazione in merito agli aiuti richiesti.

copia dell'atto con cui l'assemblea condominiale delibera la realizzazione dell'intervento volto al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio e la partecipazione al bando, firmata dal presidente e dal segretario di assemblea.

- Solo in caso in cui il richiedente si avvalga di una Energy Service Company deve essere prodotto e trasmesso il contratto Servizio Energia Plus, sottoscritto dalle parti. Tale contratto deve contenere l'indicazione dettagliata delle spese che saranno sostenute dalla ESCO con specifico riferimento alla realizzazione dell'intervento per cui si chiede il contributo, ripartite per tipologia di spesa, specificando l'aliquota IVA applicata, e distinte dai servizi erogati e dall'utile d'impresa e da eventuali altre spese non ammissibili.
- La data di inizio lavori presunta, come specificato al paragrafo 13.

12. Esame delle domande e modalità di assegnazione del contributo

L'esame delle domande sarà effettuato dal Comune di Milano, che potrà avvalersi di un apposito nucleo di valutazione, ed i contributi verranno "prenotati" per le domande ritenute idonee, in base all'ordine cronologico di acquisizione delle stesse con le modalità di presentazione riportate all'art. 10 del presente bando.

Qualora la documentazione pervenuta dovesse risultare carente, potranno essere richiesti a mezzo PEC, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza, chiarimenti e/o integrazioni ovvero ulteriore documentazione necessaria ai fini della completa valutazione della domanda.

In caso di richiesta di integrazioni si provvederà d'ufficio alla riapertura dell'istanza telematica al quale il soggetto istante potrà accedere mediante le credenziali create in fase di primo inoltra, al fine di consentire la corretta compilazione dei campi eventualmente mancanti e il caricamento/sostituzione degli allegati richiesti.

Il completamento dell'istanza con le integrazioni richieste dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune di Milano e comunque entro il termine indicato nella comunicazione utilizzando la piattaforma informatica pena inaccettabilità della domanda presentata.

La risposta all'integrazione richiesta potrà essere effettuata una sola volta, ed in caso di mancato rispetto dei suddetti termini, la domanda di partecipazione sarà valutata negativamente ed esclusa dalla prenotazione, ritenendo che il richiedente vi abbia rinunciato, nel rispetto della Legge 241/90 e s.m.i..

La "prenotazione" del contributo e il numero di pratica assegnato all'intervento verrà comunicato al richiedente tramite PEC entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza completa.

A seguito della "prenotazione del contributo", saranno ammesse variazioni non sostanziali nelle opere preventivate ovvero modifiche non considerevoli al progetto.

Tali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate alla pec bandienergia@pec.comune.milano.it, verrà valutata di caso in caso la necessità di riapertura ulteriore della pratica telematica, ove possibile rispetto allo stato di lavorazione della stessa, e potranno essere effettuate una sola volta. A seguito di verifica, l'eventuale inammissibilità delle modifiche segnalate sarà tempestivamente comunicata al richiedente.

Una volta che tutte le risorse stanziare dal bando saranno prenotate, verrà creata una lista d'attesa, comprendente richieste aggiuntive per un importo totale pari al 1% delle risorse stanziare. Gli interventi in lista d'attesa verranno finanziati solo in caso di rinuncia o riduzione dei costi degli interventi già approvati e prenotati. In tal caso anche la lista di riserva verrà aggiornata.

I soggetti beneficiari, qualora intendano revocare la domanda di partecipazione al bando o rinunciare alla prenotazione concessa, debbono darne tempestiva comunicazione esclusivamente a° mezzo pec all'indirizzo: bandienergia@pec.comune.milano.it.

Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento di non ammissione di una domanda al contributo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti, esclusivamente tramite le modalità di cui all'art. 11. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento di valutazione di ammissibilità al bando della domanda che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del

termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'Amministrazione.

Il provvedimento definitivo di non ammissibilità al bando potrà quindi essere impugnato ai sensi del D.Lgs. n.104 del 02/07/2010 avanti il TAR Lombardia entro 60 (sessanta) giorni o ai sensi degli art. 8 e ss. del D.P.R. n.1199 del 24/11/19 al Capo dello Stato entro (centoventi) giorni, termini decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

FASI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

13. Tempi e modalità di realizzazione degli interventi

Gli interventi dovranno essere realizzati secondo i criteri e le prescrizioni del presente bando, nel rispetto delle disposizioni legislative e delle procedure autorizzative vigenti.

L'avvio dell'intervento deve essere successivo alla presentazione della domanda e documentato dagli eventuali titoli abilitativi, comunque denominati, necessari alla realizzazione dell'intervento.

L'avvio dell'intervento è documentato come segue:

- nel caso vi siano le condizioni previste dal decreto legislativo 81/2008, dalla data di notifica preliminare all'Azienda Territoriale Sanitaria competente ai sensi dell'art. 99 del d.lgs 81/2008;
- dalla data della comunicazione di inizio dei lavori (CIL o CILA);
- nel caso in cui il titolo abilitativo sia la segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia), dalla data di ricezione della SCIA edilizia da parte dell'ufficio competente;
- qualora la tipologia di intervento non necessiti di titolo abilitativo, da apposita dichiarazione da parte di chi esegue i lavori o da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia.

La data di inizio lavori presunta dovrà essere dichiarata nella domanda di partecipazione. Qualora subisca delle variazioni dovrà esserne dato conto in fase di erogazione del contributo, sempre nel rispetto della condizione che i lavori abbiano avuto inizio a valle della presentazione della domanda di contributo.

Nel caso in cui la comunicazione di inizio dei lavori o la SCIA edilizia siano già state inoltrate agli uffici competenti antecedentemente alla data di presentazione della domanda, ma a tale data gli interventi - già previsti dalla comunicazione inizio dei lavori o dalla SCIA medesima e per i quali si chiede il contributo - non siano ancora stati avviati, questi ultimi possono essere comunque finanziati esclusivamente se gli interventi stessi sono conformi ai requisiti di cui al presente bando e alle disposizioni legislative vigenti.

In tale caso:

- alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione - sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia e corredata da apposita documentazione fotografica - che attesti che gli interventi di cui si tratta non sono stati avviati antecedentemente alla presentazione della domanda;
- gli interventi medesimi dovranno essere avviati successivamente la presentazione della domanda, per consentire l'eventuale effettuazione del sopralluogo da parte dei tecnici incaricati dal Comune di Milano.

I lavori di realizzazione dell'intervento dovranno essere ultimati entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di comunicazione della prenotazione del contributo.

14. Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo sarà effettuato tramite bonifico bancario in un'unica soluzione a lavori ultimati, a seguito della presentazione della domanda di richiesta di erogazione del contributo, redatta digitalmente accendo alla piattaforma on line alla sezione

<https://www.comune.milano.it> → Bandi Concorsi e Gare d'Appalto → Bandi Aperti → Contributi → BE2 2019_FASE 2 Erogazione contributo firmata in originale o digitalmente dal richiedente, da intendersi

come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/00, n. 445, alla quale il soggetto richiedente dovrà allegare:

- Comunicazione di inizio lavori effettiva, comunicazione di fine lavori;
- copia delle fatture relative alla spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi e dei bonifici effettuati. Qualora il pagamento venga effettuato in più tranches (acconti), dovranno essere presentate copia delle singole fatture e dei relativi bonifici di pagamento. Dalla documentazione dovrà risultare la riferibilità della stessa al beneficiario del contributo e all'intervento realizzato. Solo nel caso in cui il richiedente si avvalga di una ESCO non dovranno essere presentate le fatture e i bonifici suddetti, bensì una dichiarazione sostitutiva da parte della ESCO che attesti la conclusione dell'intervento di riqualificazione energetica e l'ammontare del costo sostenuto per gli interventi oggetto del contributo, ripartito per tipologia di spesa (come da contratto sottoscritto), specificando l'aliquota IVA applicata;
- dichiarazione di conformità dell'impianto alle regole dell'arte, completa degli allegati obbligatori, ai sensi del D.M. n.37 del 22/01/08, rilasciata dall'installatore (qualora prevista per l'intervento in oggetto);
- l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato come da Allegato 10 (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale), in cui si attesti che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti richiesti dal presente bando secondo il modello allegato al presente bando, dovranno essere compilate le sezioni corrispondenti agli interventi effettuati per i quali è stato richiesto il contributo;
- attestato di prestazione energetica dell'edificio successiva all'intervento (qualora prevista dalla vigente normativa);
- relazione tecnica redatta dal progettista incaricato e depositata presso l'ufficio di competenza del Comune ai sensi ex art. 28 della legge 10/91 (qualora prevista dalla vigente normativa);
- denuncia di nuovo impianto presentata all'INAIL ex ISPESL, per il rilascio del libretto matricolare ai sensi del D.M. del 1 dicembre 1975 (qualora previsto dalla vigente normativa per l'impianto in oggetto);
- SCIA presentata ai VV.FF. (qualora prevista dalla vigente normativa);
- In caso di dismissione di serbatoio interrato, copia della comunicazione inoltrata al Comune di Milano - Area Bonifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2.2.7 del Regolamento di Igiene;
- Documentazione fotografica post operam dei lavori realizzati comprensivi di inquadramento generale e particolari.

La suddetta domanda finale per l'erogazione del contributo deve essere tassativamente compilata **entro 60 giorni solari** dalla data di fine lavori tramite piattaforma digitale,.

Il Comune di Milano non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del mittente, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L'entità effettiva del contributo verrà determinata ed erogata sulla base delle risultanze dell'istruttoria, a seguito della conclusione dei lavori e della presentazione della documentazione di liquidazione.

L'entità del contributo, verrà determinata sulla base delle spese sostenute e documentate con fatture e rispettivi bonifici di pagamento. Qualora le spese documentate siano inferiori a quelle dichiarate in sede di prenotazione del contributo, il contributo sarà ricalcolato in difetto in funzione delle spese documentate.

Nel caso in cui il richiedente si sia avvalso di una ESCO, l'entità del contributo verrà determinata in funzione dell'importo lavori per cui è stato richiesto il contributo inserito nel contratto.

In nessun caso il contributo potrà essere superiore a quello inizialmente prenotato e in nessun caso potranno essere modificate le tipologie d'intervento.

Ai fini dell'erogazione del contributo potranno essere chiesti chiarimenti o ulteriori documenti da parte del Comune di Milano Area Ambiente ed Energia (solo a titolo di esempio non esaustivo: bolle di consegna, documenti di trasporto della fornitura e di tutti i materiali necessari per la realizzazione dell'intervento, ecc.).

Qualora la documentazione pervenuta dovesse risultare carente, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione necessaria all'erogazione del contributo prenotato, potranno essere richiesti a mezzo PEC chiarimenti e/o integrazioni ovvero ulteriore documentazione necessaria ai fini della completa valutazione dell'istanza che dovrà essere inserita nella pratica telematica all'uopo "riaperta" dal Comune di Milano.

L'inserimento in piattaforma della documentazione integrativa dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune di Milano e comunque non oltre il termine indicato nella comunicazione. pena inaccettabilità della domanda presentata.

L'esito dell'istruttoria per la determinazione dell'entità effettiva del contributo verrà comunicato al richiedente tramite PEC entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa necessaria per l'erogazione del contributo o dal ricevimento della risposta alla domanda di integrazione documentale del Comune di Milano.

15. Verifiche e controlli

Il Comune di Milano si riserva la facoltà di eseguire delle verifiche a campione sugli edifici.

Tali verifiche saranno effettuate da incaricati del Comune di Milano e saranno finalizzate ad accertare la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità al progetto presentato, il rispetto dei tempi fissati per il completamento dell'intervento, la permanenza, entro i limiti ammessi, dei parametri di valutazione che hanno consentito l'assegnazione\prenotazione del contributo e tutto quant'altro possa risultare necessario per procedere all'erogazione del contributo.

Il richiedente il contributo dovrà garantire gratuitamente tutte le assistenze necessarie per gli accertamenti suddetti agli incaricati del Comune di Milano.

L'accertamento negativo anche per uno solo dei parametri sopra indicati potrà comportare la revoca del contributo\prenotazione assegnato, previa adozione di motivato provvedimento.

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sui dati auto dichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 75 del richiamato decreto, e fermo restando quanto previsto dall'art.76, l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, potrà comportare la decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dai benefici previsti dal presente bando e dagli eventuali effetti conseguenti.

16. Decadenza e revoca del contributo\prenotazione

Comporta la revoca della prenotazione del contributo assegnato:

- la mancata ultimazione delle opere e conseguente invio della comunicazione di fine lavori entro i termini prescritti;
- la mancata presentazione della domanda di liquidazione con documentazione finale entro i termini prescritti;
- l'inizio lavori antecedente alla data presentazione della domanda di ammissione al bando;
- il mancato rispetto degli adempimenti di legge compreso le norme sulla sicurezza del lavoro;
- la non conformità delle opere rispetto alle disposizioni legislative vigenti ed il mancato rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica previsti dalle normative vigenti;
- la non conformità delle opere realizzate rispetto a quelle indicate in fase di presentazione della domanda;
- il mancato rispetto dei requisiti previsti dal presente bando per gli interventi per i quali si chiede il contributo.

17. Avvertenze

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per i soli fini istituzionali secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Sono fatte salve eventuali disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la materia.

18. Informativa sul trattamento dei dati personali

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che il:

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano;
- Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Milano.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal presente bando. L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio. I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; il diritto all'attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ecc..

19. Obblighi di comunicazione da parte del beneficiario del contributo

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere materiale documentale, informazioni e dati che dovranno essere forniti alla Direzione richiedente da parte del soggetto beneficiario del contributo.

Il materiale relativo ai progetti per i quali sarà erogato il contributo (volantini, inviti, manifesti, insegne, messaggi pubblicitari sia a stampa che on-line), nonché il cartello di cantiere, dovrà riportare la dicitura "con il contributo del Comune di Milano", ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per la concessione dei contributi ed altre erogazioni economiche a favore di soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 L. 241/90 e s.m.i."

20. Responsabile del procedimento ed Informazioni

Il responsabile del procedimento è l'Arch. Giuseppina Sordi o suo delegato/a, dell'Area Energia e Clima, Piazza Duomo 21, Milano.

Informazioni e chiarimenti in ordine ai contenuti del presente bando e della modulistica predisposta per la formulazione della domanda/autocertificazione da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., possono essere richiesti:

- di persona, previo appuntamento, presso lo Sportello Energia del Comune di Milano, tel. 0288468300;
- via mail all'indirizzo: mta.energia@comune.milano.it

Elenco allegati:

- Allegato B.1 Sostituito da istanza telematica Fase 1
- Allegato B.2 Scheda descrittiva dell'intervento + CME;
- Allegato B.3 Sostituito da istanza telematica Fase 2;
- Allegato B.4 Sostituito da istanza telematica Fase 2;
- Allegato B.5 Tabella adempimenti e scadenze;

- Allegato B.6 Dichiarazione fattibilità tetto/ parete verde;
- Allegato B.7 Dichiarazione fruibilità tetto verde;
- Allegato B.8 Elenco essenze da privilegiare per tetti/pareti verdi;
- Allegato B.9 Schema Computo Metrico Estimativo;
- Allegato B.10 Schema Asseverazione interventi.